



Comune di Eboli

IL SINDACO

Ordinanza n. 251 del 3-12-2015 prot. 42700

PREMESSO

- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone e agli animali, nell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti pur modesti di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;
- Che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- Che, in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di NO2, l'accensione di fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa ulteriormente l'emissione di inquinanti;
- Che tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti di riduzione delle emissioni acustiche;
- Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di dolore, stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
Fax 0828/328200
m.cariello@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

INVITA

Le istituzioni scolastiche a procedere affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici, nonché in ordine ai contenuti della presente ordinanza.

VISTO

- l'art. 50 e art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 703 del C.P. ;
- l'art. 57 del TULPS e 101 del relativo Regolamento;
- l'art. 13 della Legge n. 689/81;

VISTA la Circolare 11.01.2001 n. 559 del Ministero dell'interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica, in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

VISTA anche la Circolare del 13.10.1997 n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell'interno, in tema di classificazione dei pirici,

VIETA

Da questo momento fino alle ore 24 del 6 gennaio 2016

1. l'utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
Fax 0828/328200
m.cariello@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

VIETA

4. la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
5. la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.

VIETA

6. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

DISPONE

che nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per l'identificazione, al fine di assoggettare alla sanzione amministrativa i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

Ai sensi dell' art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
Fax 0828/328200
m.cariello@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it



Il Sindaco
Massimo Cariello